

DECRETO DIRIGENZIALE N° 530/DA/DEL. 15 OTT 2021

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Ing. Anna Sidoti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 64.3 delle norme regolamentari per il personale. Periodo dal 23/09/2021 all' 11/10/2021.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista la richiesta pervenuta il 22/09/2021 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 23 settembre 2021, prot. n. 26669, presentata dalla dipendente a tempo indeterminato, Ing. Anna Sidoti con la quale chiede la concessione di un periodo di aspettativa "*per mandato elettorale ai sensi di legge*", in quanto candidata a sindaco della Città di Patti nelle elezioni che dovranno svolgersi il 10 e l'11 ottobre 2021;

Visto l'art. 64.1, c. 5 delle "*Norme contrattuali per il personale*", secondo cui per quanto riguarda le aspettative per cariche pubbliche elettive si fa rinvio alle disposizioni di legge;

Considerato che, attualmente, non sussiste alcuna previsione normativa *specificata* in virtù della quale al dipendente può essere concesso un periodo di aspettativa nelle fasi antecedenti le consultazioni elettorali;

Ritenuto, tuttavia, che l'aspettativa per mandato elettorale debba farsi rientrare nella più generale categoria delle aspettative per motivi familiari: a) in quanto l'art. 64.1 (rubricato "*Cause dell'aspettativa*") al comma 1 prevede che "*il dipendente può essere collocato in aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia*" e quindi l'aspettativa per cariche pubbliche elettive, menzionata al comma 5, non vada intesa come un *tertium genus*; b) in quanto l'amplissima locuzione "*motivi di famiglia*" debba essere intesa così da abbracciare l'intero ventaglio delle esigenze della persona e del proprio nucleo familiare; c) in quanto, ragionando *a contrario*, se non si consentisse astrattamente la fruizione di un periodo di aspettativa nelle fasi antecedenti le consultazioni elettorali, si rischierebbe di ledere l'esercizio del diritto di elettorato passivo di rilevanza costituzionale;

Richiamato l'art. 64.3 delle "*Norme contrattuali per il personale*", che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di potere chiedere un'aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi;

Dato atto che dagli esami degli atti depositati presso quest'Amministrazione non risulta che la dipendente abbia fruito di altri periodi di aspettativa non retribuita e che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in parola;



Considerato che l'aspettativa è priva di riferimento ad un termine iniziale e che, in assenza di tale riferimento, il *dies a quo* della stessa non può che decorrere dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta l'istanza stessa (ovvero il 23 settembre 2021);

Precisato che:

- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, la dipendente è tenuto a riprendere servizio ;
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi;
- che il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie della tredicesima mensilità e del premio annuo;


Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza della dipendente, Ing. Anna Sidoti, concedendo il periodo di aspettativa non retribuita richiesto;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, Ing. Anna Sidoti l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, ai sensi dell'art 64.3 delle "*Norme contrattuali per il personale*", per il periodo decorrente dal 23/09/2021 all'11/10/2021;
- di dare atto che durante il periodo di assenza non spetta alcuna retribuzione e non decorre l'anzianità di servizio, e che, pertanto, tale periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, e non è utile ai fini della maturazione delle ferie della tredicesima mensilità e del premio annuo;
- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane ed alla dipendente interessata.

Il Responsabile Ufficio Personale
(dott. Antonino Castriciano)



Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Donatello Puliaatti)

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
(Ing. Dario Costantino)

Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)